

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 settembre 2006 - Deliberazione N. 1469 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Regime delle quote latte - Procedure per l'assegnazione dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale in applicazione della Legge N. 119/2003 (Con allegato).**

PREMESSO che:

* il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

* il Reg. (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 reca modalità d'applicazione del Reg.(CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTI

* la legge n. 119 del 30 Maggio 2003 recante Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

* il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31 Luglio 2003 che stabilisce le Modalità di attuazione della legge n. 119/2003, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

CONSIDERATO che:

* l'art. 3, comma 4 e l'art. 10, comma 22, della legge n. 119/2003 stabiliscono che le Regioni provvedano alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento confluiti nella riserva regionale secondo le seguenti priorità:

a) ai produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) ai giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;

c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base dei criteri autonomamente determinati dalle Regioni e dalle Province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

* risulta, pertanto, necessario definire i criteri di assegnazione dei quantitativi di riferimento confluiti nella disponibilità regionale ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. c) e dell'art. 10, comma 22, lett. c), della legge n. 119/2003;

* l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile (I.P.A.) - ha predisposto il documento Procedure per l'assegnazione dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale, in applicazione della legge n. 119/2003 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

* sul predisposto indicato documento sono state sentite dall'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - Settore I.P.A. - le Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative in Regione Campania nell'incontro svoltosi in data 19 Giugno 2006;

RITENUTO che:

* sia necessario provvedere alle esigenze di salvaguardia della zootecnia campana e dei livelli occupazionali del comparto anche al fine di assicurare il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione;

* occorra favorire l'insediamento e la permanenza sul territorio rurale dei giovani anche organizzati in forma societaria;

* occorra, inoltre, salvaguardare le aziende che ricadono nelle aree destinate alla produzione di formaggi a denominazione di origine protetta o con protezione transitoria nazionale, secondo quanto previsto dal reg. (CE) n. 2081/92;

* il documento Procedure per l'assegnazione dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale, in applicazione della legge n. 119/2003, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

in coerenza con gli obiettivi di politica agraria regionale, assicura una puntuale attuazione degli adempimenti di competenza regionale previsti dalla legge n.119/2003;

* si possa approvare, per quanto esplicitato, l'anzidetto documento;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto indicato in premessa, che qui si intende riportato:

- di approvare il documento Procedure per l'assegnazione dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale, in applicazione della legge n. 119/2003, predisposto dal Settore I.P.A. dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di demandare all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore I.P.A. -, con successivi atti monocratici, l'esecuzione di tutti gli adempimenti, ivi comprese ulteriori indicazioni di natura tecnico-operativa, che si dovessero rendere necessarie al fine di dare piena attuazione alla presente deliberazione;

- di trasmettere il presente provvedimento Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione del Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione, ai Settori competenti dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario nonché all'Unità Comunicazione Integrata per l'immissione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it ;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania a valere come notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario
Gabriele

Il Presidente
Bassolino

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO DISPONIBILI ALLA RISERVA REGIONALE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 119/2003.

Le assegnazioni dei quantitativi di riferimento confluiti nella riserva regionale a seguito di revoche, riduzioni ed abbandoni dell'attività produttiva nonché l'eventuale ripartizione degli aumenti concessi da parte dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 e dell'art. 10, comma 22, della legge n. 119/2003 sono effettuate, a titolo gratuito, a favore dei produttori che ne facciano richiesta.

1. Requisiti richiesti

Il produttore deve essere in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare e con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

La capacità produttiva aziendale deve essere superiore al quantitativo di riferimento di cui risulta titolare l'azienda, come registrato nel *Sistema Informativo Agricolo Nazionale* (SIAN), alla data di decorrenza delle assegnazioni.

La capacità produttiva aziendale è determinata moltiplicando il numero medio di lattifere – le cui produzioni sono destinate ad essere commercializzate (tal quale o trasformate) - presenti in allevamento al momento della presentazione dell'istanza per la *media provinciale ad anno calcolata sulla totalità dei capi presenti in allevamento* come rilevabile dall'ultimo "*Bollettino dei controlli della produttività del latte*" delle statistiche ufficiali A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) riferita ad ogni provincia di ubicazione della stalla.

Il quantitativo individuale di riferimento, alla data di decorrenza delle assegnazioni, non deve essere superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree.

Il vincolo quota/superficie, per le assegnazioni di cui al presente documento, non si applica alle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 20 del Reg. CE n. 1257/1999, riclassificati come *zone di pianura* dalla legge 119/2003 ai soli fini dell'applicazione del regime delle quote latte.

Non possono beneficiare delle assegnazioni di quota i produttori che, a partire dal periodo 1995/96, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari.

Non possono beneficiare delle attribuzioni di quota, inoltre, coloro i quali sono risultati assegnatari di un quantitativo individuale di riferimento pari o superiore a 20.000 kg per le tre campagne precedenti l'assegnazione per la quale concorrono.

I produttori che hanno usufruito di un quantitativo inferiore a 20.000 kg per le tre campagne precedenti l'assegnazione per la quale concorrono, potranno usufruire di nuove attribuzioni nei limiti della differenza fra il quantitativo già attribuito nelle tre campagne precedenti ed il limite dei 20.000 kg summenzionati, fermo restando quanto previsto all'art. 5 del presente documento.

2. Presentazione ed istruttoria delle istanze

Le istanze, redatte su apposito modello predisposto dall'Area Generale di Coordinamento *Sviluppo Attività Settore Primario*, devono pervenire ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Alimentazione competenti per territorio provinciale. La competenza provinciale è stabilita attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla ed il codice aziendale assegnato dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31 Luglio 2003.

Le istanze devono pervenire, a pena di esclusione, direttamente agli uffici competenti nei termini e con le modalità stabiliti dal bando di assegnazione dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale.

I Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Alimentazione, effettuata l'istruttoria delle istanze pervenute, in conformità alla legge n. 241/90 e s.m.i., provvedono a trasmettere l'elenco dei produttori aventi diritto alle assegnazioni, da formalizzare con apposito provvedimento, al Settore *Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile* (I.P.A.).

Gli elenchi anzidetti devono essere distinti per zone omogenee e suddivisi per *quota consegne e quota vendite dirette*.

Il settore I.P.A., ricevuti gli elenchi, provvede a redigere le rispettive graduatorie regionali dei produttori beneficiari delle assegnazioni nei limiti dei quantitativi stabiliti dal bando.

3. Criteri per la formazione delle graduatorie

Le graduatorie sono distinte per zone omogenee, come definite ai sensi della legge n.119/2003 e del decreto di attuazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31/07/2003, sia per le *consegne* che per le *vendite dirette*.

Le zone individuate, pertanto, sono:

- A. Zone di pianura;

- B. Zone svantaggiate;
- C. Zone di montagna;

Le priorità di attribuzione, ai sensi dell'art. 3, comma 4 e dell'art. 10, comma 22, della legge n. 119/2003 sono le seguenti:

- 1) ai produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
- 2) ai giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;
- 3) i quantitativi residui sono assegnati sulla base dei criteri autonomamente determinati dalle Regioni e dalle Province autonome che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

Per il riassorbimento del fenomeno della sovrapproduzione i quantitativi eventualmente disponibili, dopo le assegnazioni di cui ai punti 1 e 2 anzidetti, sono assegnati ai produttori che hanno stipulato contratti di affitto di quota in corso di periodo per la campagna immediatamente precedente l'emanazione del bando e/o contratti di acquisto di quota per la campagna in corso al momento dell'emanazione del bando.

Ulteriori assegnazioni possono essere attribuite ai produttori che hanno commercializzato più del 95% del proprio quantitativo individuale di riferimento nel corso della campagna immediatamente precedente l'emanazione del bando nei limiti del quantitativo prodotto rettificato che ecceda il suddetto 95 %.

I dati di riferimento, indicati ai due precedenti capoversi, sono quelli più recenti e già consolidati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Sono considerati giovani imprenditori ai fini dell'attribuzione dei quantitativi di riferimento indicati nel bando:

- le persone fisiche che non hanno ancora compiuto 40 anni;
- le società semplici, di persone e cooperative in cui almeno i 2/3 dei soci abbiano un'età inferiore a 40 anni;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da persone con età inferiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono persone con età inferiore ai 40 anni.

Il requisito dell'età deve essere soddisfatto al momento della presentazione della domanda.

Si riportano, di seguito, le priorità riconosciute per ciascuna zona omogenea:

A) Zone di pianura

- 1) i produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
- 2) i giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;
- 3) i produttori che hanno stipulato contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna immediatamente precedente l'emanazione del bando ed i produttori che hanno stipulato contratti di acquisto di sola quota per la campagna in corso al momento dell'emanazione del bando, nei limiti del 100% della quota acquisita;
- 4) le aziende che hanno prodotto più del 95% del proprio quantitativo individuale di riferimento nel corso della campagna immediatamente precedente l'emanazione del bando nei limiti del quantitativo prodotto che ecceda il suddetto 95%;
- 5) l'eventuale disponibilità residua indicata nel bando alimenta i quantitativi da riattribuire per le zone di cui alle lettere B e C in misura proporzionale ai quantitativi di riferimento previsti dal bando.

B) Zone svantaggiate

- 1) i giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;
- 2) i produttori che hanno stipulato contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna immediatamente precedente l'emanazione del bando ed i produttori che hanno stipulato contratti di acquisto di sola quota per la campagna in corso al momento dell'emanazione del bando, nei limiti del 100% della quota acquisita;
- 3) le aziende che hanno prodotto più del 95% del proprio quantitativo individuale di riferimento nel corso della campagna immediatamente precedente l'emanazione del bando nei limiti del quantitativo prodotto che ecceda il suddetto 95%;
- 4) l'eventuale disponibilità residua della riserva regionale alimenta i quantitativi da riattribuire per le zone di cui alla lettera C;

C) Zone di montagna

- 1) i giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;
- 2) i produttori che hanno stipulato contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna immediatamente precedente l'emanazione del bando ed i produttori che hanno stipulato contratti di acquisto di sola quota per la campagna in corso al momento dell'emanazione del bando, nei limiti del 100% della quota acquisita;
- 3) le aziende che hanno prodotto più del 95% del proprio quantitativo individuale di riferimento nel corso della campagna immediatamente precedente l'emanazione del bando nei limiti del quantitativo prodotto che ecceda il suddetto 95%;
- 4) eventuali quantitativi ancora disponibili rientrano nella riserva regionale.

4. Formazione delle graduatorie

Le graduatorie per ciascuna zona omogenea, sia per le *consegne* che per le *vendite dirette*, sono redatte in base ad un punteggio attribuibile sulla scorta dei fattori di valutazione indicati nella seguente griglia.

FATTORI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Età del titolare o del rappresentante legale al momento della presentazione dell'istanza (max punti 10)	
< 30 anni	10
>30 anni e < o uguale a 40 anni	8
>40 anni e < o uguale a 50 anni	6
>50 anni e < o uguale a 60 anni	4
>60 anni	0
Sesso femminile	10
Sono considerate di sesso femminile anche:	
a) le società semplici, di persone e cooperative la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 60 %;	
b) le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituite da donne.	
Azienda ricadente in area interessata dalla produzione di formaggi a Denominazione di Origine Protetta o a cui è stata accordata la protezione transitoria nazionale alla denominazione, ai sensi del regolamento comunitario 2081/92, ad esclusione delle produzioni per le quali i relativi disciplinari abbracciano l'intero territorio regionale (max punti 20).	

Azienda ricadente in due aree	20
Azienda ricadente in una sola area	10
Azienda non ricadente in alcuna area	0
Quantitativo di riferimento individuale (max punti 10)	
Q.R.I. fino a 50.000 kg	10
Q.R.I. > di 50.000 e < o uguale a 100.000 kg	8
Q.R.I. > di 100.000 e < o uguale a 200.000 kg	6
Q.R.I. > di 200.000 e < o uguale a 300.000 kg	4
Q.R.I. > di 300.000 e < o uguale a 400.000 kg	2
Q.R.I. > di 400.000 e < o uguale a 500.000 kg	1
Q.R.I. > di 500.000	0
Aziende agricole gestite da giovani imprenditori organizzati in forma societaria secondo la definizione del presente documento	50
TOTALE	Max 100

A parità di punteggio la graduatoria sarà ordinata in base all'età dei titolari o dei rappresentanti legali dell'azienda a partire da quello più giovane di età riferita al momento della presentazione dell'istanza. Per i giovani organizzati in forma societaria la priorità, sempre a parità di punteggio, sarà data in base alla data di costituzione della società stessa a partire da quella meno recente.

In caso di ulteriore parità in graduatoria sarà data priorità all'istanza pervenuta in data antecedente.

5. Assegnazioni

Le assegnazioni di quota hanno effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 119/2003, a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo di attribuzione dei quantitativi di riferimento.

Non si procede ad assegnare quantitativi individuali di riferimento inferiori a 5.000 kg e superiori a 20.000 kg per azienda, ad eccezione delle assegnazioni disposte a favore di produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, di cui al punto A1, dell'art. 3, del presente documento, per i quali non esiste limite inferiore e di quelli che risultano assegnatari di quota ai sensi dei punti A/4, B/3 e C/3, dell'art. 3, sempre del presente documento, per i quali il limite minimo è fissato a 2.000 kg.

Le assegnazioni suddette devono essere effettuate nei limiti di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree. Nel computo del predetto limite deve essere conteggiato anche il quantitativo di cui risulta, eventualmente, già titolare l'azienda.

I produttori che risultano assegnatari di quota sulla base dei criteri stabiliti con il presente provvedimento non potranno affittare, vendere, o costituire in comodato o in soccida, in tutto o in parte il proprio quantitativo individuale di riferimento, pena la revoca del quantitativo assegnato ed il rientro dello stesso nella disponibilità del bacino regionale.
